

**Spese giudiziali civili - di cassazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)**

Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_091, Cod\_Proc\_Civ\_art\_334